



A.S.L. VCO.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

CONTRATTO DI PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE **TRA**

Tra l'A.S.L. VCO di Omegna, con sede legale in Via Mazzini 117, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634880033, di seguito denominata : "committente"; rappresentata all'uopo, per delega del legale rappresentante Direttore Generale, Dott. Giovanni Caruso, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Amministrazione, dal Responsabile della Struttura Complessa Gestione Personale e Formazione Dr.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chiovenda (Vb) il 25.01.1962,

E

La Dott.ssa MARTINOLI Giuseppina, nata il _____ a _____, residente a _____, Via _____ n. _____, Partita IVA n. _____ codice fiscale _____ - di seguito: "Prestatore"

Premesse:

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per le motivazioni esposte nell'atto deliberativo di approvazione del presente contratto, si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, ex art. 7 – comma 6 – D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, concettualmente e normativamente, inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229 ss. c.c.

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c.d. "protetta", ossia : prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco"

Il Prestatore, in esito a valutazione, risulta soggetto dotato di un livello culturale e di un'esperienza tali da porlo in una posizione paritaria (rispetto alla Committente) nel rapporto economico qui disciplinato.

Art. 1 **QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO**

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale.

Cio impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6



Art. 2

OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni proprie della professione del soggetto iscritto all'Ordine dei Medici, prestazione da rendersi a favore della Committente ed in particolare della Struttura Complessa Pediatria mediante un impegno massimo di 36 ore settimanali

Art. 3

AUTONOMIA DEL PRESTATORE

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione né professionale né organizzativa da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue :

- 3.1. La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del prestatore
- 3.2. La Committente potrà solo emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna. In ogni caso tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione, senza possibilità di incidere sull'autonoma determinazione del Prestatore, sui modi e i tempi di esecuzione della prestazione
- 3.3. Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente e compatibilmente con l'organizzazione interna di quest'ultima. A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" tale coordinamento, il Dott. Guala Andrea Direttore Struttura Complessa Pediatria che fungerà da "referente operativo" dell'esecuzione del presente contratto. Il prestatore non è tenuto ad alcun vincolo di orario; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.
- 3.4. La presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Prestatore nella organizzazione della Committente; ciò in quanto il prestatore espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'Azienda si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Prestatore non coordini la propria attività con l'organizzazione del Committente.
- 3.5. Il Prestatore dovrà sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Un eventuale giudizio di non idoneità o di idoneità con limitazioni è condizione risolutiva del presente contratto.



Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha durata di mesi tre dalla data stabilita all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 5 COMPENSO

La Committente si impegna a corrispondere al Prestatore il compenso massimo di Euro 60,00 lorde all'ora onnicomprensive per il periodo previsto ed in corrispondenza dell'impegno orario massimo contrattualmente pattuito di n. 36 ore settimanali. In caso di impegno minore il compenso sarà proporzionalmente ridotto.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Prestatore sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato in rate mensili posticipate con emissione di mandato tratto sul tesoriere entro trenta giorni dalla presentazione di fattura da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss.codice civile).

La durata del presente contratto (quale definita al precedente art.4) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) nei termini sotto indicati :

- per la Committente quindici giorni
- per il Prestatore quindici giorni

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 cod.civ. e non l'art. 2227 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Il Prestatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni comportamento del referente operativo o di altri soggetti dell'Azienda, che venga ad incidere – direttamente o indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della ASL VCO di Omegna in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003 l'A.S.L. VCO di Omegna rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

La Committente da atto che tutti gli oneri assicurativi compreso il rischio infortuni sul lavoro sono a carico del prestatore il quale dovrà produrre preventivamente copia di



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

assicurazione R.C. in corso di validità.

Egli utilizzerà propri beni strumenti (pc portatile, automezzo, cellulare) di supporto allo svolgimento delle prestazioni professionali

Art. 7

BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa – Parte II, art. 1 – 1° comma – lettera b)) e, ove ricorra registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, lì

IL DIRETTORE SOC Gestione Personale e Formazione delegato dal Direttore Generale

(Dott.ssa Sala Claudia) _____

LA DOTT.SSA Giuseppina MARTINOLI
